



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 20/04/2007

COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO MONTE SANT'ANGELO (Foggia)

Statuto della comunità

STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO

Approvato con deliberazione dell'Organo Rappresentativo n. 9 in data 13 marzo 2007

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede della Comunità Montana
- Art. 2 - Finalità della Comunità Montana
- Art. 3 - Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

TITOLO II ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

- Art. 4 - Organi della Comunità Montana
- Art. 5 - L'Organo Rappresentativo
- Art. 6 - Competenze dell'Organo Rappresentativo
- Art. 7 - Presidente dell'Organo Rappresentativo
- Art. 8 - Pubblicità delle sedute dell'Organo Rappresentativo
- Art. 9 - Gruppi dell'Organo Rappresentativo
- Art. 10 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 11 - Sedute dell'Organo Rappresentativo
- Art. 12 - Convocazione delle sedute dell'Organo Rappresentativo
- Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Organo Rappresentativo

- Art. 14 - Decadenza e sostituzione dei componenti dell'Organo Rappresentativo
- Art. 15 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Organo Rappresentativo
- Art. 16 - Commissioni dell'Organo Rappresentativo
- Art. 17 - Funzioni delle commissioni
- Art. 18 - Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei componenti
- Art. 19 - Composizione dell'Organo Esecutivo
- Art. 20 - Elezione del Presidente e dell'Organo Esecutivo
- Art. 21 - Funzioni del Presidente dell'Organo Esecutivo
- Art. 22 - Funzioni dell'Organo Esecutivo
- Art. 23 - Sedute dell'Organo Esecutivo
- Art. 24 - Decadenza e revoca dell'Organo Esecutivo
- Art. 25 - Ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 26 - Permessi ed indennità
- Art. 27 - Condizione giuridica degli amministratori
- Art. 28 - Revisore dei conti
- Art. 29 - Verbali e deliberazioni
- Art. 30 - Albo Pretorio

TITOLO III PARTECIPAZIONE

- Art. 31 - Criteri generali
- Art. 32 - Presentazione di istanze ed osservazioni
- Art. 33 - Consultazione della Provincia, dei Comuni membri e delle organizzazioni sindacali
- Art. 34 - Difensore civico

TITOLO IV RAPPORTI CON I COMUNI ED ALTRI ENTI

- Art. 35 - Rapporti con i Comuni membri della Comunità Montana
- Art. 36 - Convenzioni

TITOLO V ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DELLA COMUNITA' MONTANA

- Art. 37 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
- Art. 38 - Programmi di opere ed interventi

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

- Art. 39 - Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa

Art. 40 - Accordi di programma

Art. 41 - Uffici

Art. 42 - Segretario Generale

Art. 43 - Esercizio associato di funzioni e gestione singola o associata di servizi pubblici locali

Art. 44 - Fonti di finanziamento della Comunità Montana

Art. 45 - Demanio e patrimonio

Art. 46 - Tesoreria

Art. 47 - Gestione finanziaria e contabile

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

E TRANSITORIE

Art. 48 - Forme di partecipazione popolare e diritto di accesso

Art. 49 - Esposizione delle bandiere e del gonfalone all'esterno della sede della Comunità Montana

Art. 50 - Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione, denominazione,
sede della Comunità Montana

1. Tra i Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano e Vieste, componenti la zona omogenea A, di cui all'Art. 3, comma 2, della legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (d'ora innanzi, L.R. n. 20/2004), è costituita la Comunità Montana del Gargano (in seguito denominata soltanto Comunità Montana), ai sensi dell'Art. 3, comma 5, lett. a), della L.R. n. 20/2004.

2. La Comunità Montana, è unione di comuni, ente locale, ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa. La Comunità Montana ha sede, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. a), della L.R. n. 20/2004 nel Comune di Monte S. Angelo ed ha ottenuto il riconoscimento del proprio gonfalone e del proprio stemma con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999.

Art. 2

Finalità della Comunità Montana

1. La Comunità Montana esercita tutte le funzioni, enunciate dall'art. 7 della L.R. n. 20/2004.

2. La Comunità Montana costituisce espressione democratica della popolazione residente. Essa sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio, in sede di elaborazione ed attuazione dei propri indirizzi, piani e

programmi, anche ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.R. n. 20/2004.

Art. 3

Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, dei programmi triennali di opere ed interventi, aggiornati annualmente con i programmi operativi d'esecuzione ed attraverso le indicazioni urbanistiche concorre alla formazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali.
2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana esercita le funzioni e svolge i compiti, enunciati dall'art. 7 della L.R. n. 20/2004.

TITOLO II

ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 4

Organi della Comunità Montana

1. La Comunità Montana ha un Organo Rappresentativo ed un Organo Esecutivo, composti da Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni partecipanti.
2. I membri dell'Organo Rappresentativo assumono lo "status" di componenti dell'Organo Rappresentativo della Comunità, mentre i membri dell'Organo Esecutivo quella di componenti dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana.
3. I componenti dell'Organo Esecutivo restano in carica per la durata dell'Organo Rappresentativo.

Art. 5

L'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo è composto da tre rappresentanti di ciascun Comune membro - Sindaci, Assessori o Consiglieri - eletti dai rispettivi Consigli comunali, nel rispetto del sistema di votazione, definito dall'art. 12, comma 9, della L.R. n. 20/2004.
2. L'Organo Rappresentativo è competente ad emanare gli atti ed a svolgere le attività, indicati dall'art. 13 della L.R. n. 20/2004, nonché dal presente statuto.
3. La durata in carica e la composizione dell'Organo Rappresentativo risultano, analiticamente, disciplinate dall'art. 12 della L.R. n. 20/2004.
4. L'Organo Rappresentativo elegge, nel corso della prima seduta, subito dopo l'emanazione dell'atto

ricognitivo, avente ad oggetto la proclamazione dei nuovi rappresentanti, individuati da parte di ciascun consiglio comunale, il Presidente dell'Organo Esecutivo e la lista dell'Organo Esecutivo. L'elezione avviene con votazioni distinte.

5. La prima seduta del nuovo Organo Rappresentativo è presieduta dal componente più anziano di età, fino all'elezione del Presidente dell'Organo Esecutivo.

6. Questo Statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento dell'Organo Rappresentativo, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al quorum strutturale e funzionale, al procedimento di discussione e di deliberazione.

Art. 6

Competenze dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo è l'Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.
2. L'Organo Rappresentativo ha competenza, limitatamente, agli atti fondamentali, enunciati dall'art. 13, comma 2, della L.R. n. 20/2004.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti, di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Organo Rappresentativo nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 7

Presidente dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo è convocato e presieduto, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. n. 20/2004, dal Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana.

In sede di svolgimento delle sedute dell'Organo Rappresentativo, il Presidente dell'Organo Esecutivo assume tutte le iniziative, intese a consentire il regolare svolgimento delle stesse, compresa la eventuale fissazione della durata degli interventi dei singoli componenti ovvero nell'allontanamento dall'aula, a seguito dell'accertamento dell'infruttuosità di due, preventivi, richiami formali, dei componenti l'Organo Rappresentativo, i quali impediscano con atti e comportamenti di evidente e grave disturbo lo svolgimento delle attività del consesso.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Organo Esecutivo, le funzioni, di cui al comma 1, sono esercitate dal Vice-Presidente dell'Organo Esecutivo.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente dell'Organo Esecutivo, l'Organo Rappresentativo è presieduto dal suo componente più anziano d'età.

Art. 8

Pubblicità delle sedute dell'Organo Rappresentativo

1. Le sedute dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana sono pubbliche.

2. Non sono ammesse sedute segrete, salvi i casi in cui esse siano obbligatorie, in forza di puntuali disposizioni di legge.

Art. 9

Gruppi dell'Organo Rappresentativo

1. Tutti i componenti debbono appartenere ad un gruppo dell'Organo Rappresentativo. Un gruppo dell'Organo Rappresentativo dovrà essere costituito da almeno tre componenti ed il capogruppo dovrà essere designato, formalmente, dal medesimo gruppo, a seguito di scelta effettuata - anche a maggioranza semplice - dai suoi componenti. Sono ammessi gruppi costituiti da un numero di componenti inferiore a quello suindicato, nell'eventualità in cui essi siano formati da soggetti, che si richiamano a schieramenti politici, rappresentati nell'ambito del Parlamento statale ovvero nel caso di gruppo misto.

In quest'ultima ipotesi, anche un solo componente può costituire un gruppo.

2. I componenti che, al di fuori delle ipotesi delineate al comma I, non dichiarino di appartenere ad un gruppo costituiscono il gruppo misto.

3. Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Organo Rappresentativo, ciascun gruppo elegge il capogruppo ed, eventualmente, il suo vice e lo comunica per iscritto al Presidente dell'Organo Esecutivo.

4. E' data comunicazione all'Organo Rappresentativo dell'avvenuta costituzione dei gruppi e dell'indicazione dei rispettivi capigruppo.

5. Fino all'elezione del capogruppo, tali funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

6. Le comunicazioni ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato.

Art. 10

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo dell'Organo Rappresentativo è Organo consultivo del Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana, potendo concorrere a definire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell'attività dell'Organo Rappresentativo e dell'Ente. La Conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente ed ai suoi componenti, pertanto, si applicano le norme di cui all' art. 82, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.

2. Il Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, antecedentemente all'iscrizione all'ordine del giorno dell'Organo Rappresentativo, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana. A questa compete di esprimere pareri relativamente ad ogni questione ad essa sottoposta dal Presidente ed, in particolare, in ordine agli argomenti concernenti l'interpretazione di conflitti di competenza tra gli organi di governo politici dell'Ente. La Conferenza dei capigruppo, inoltre,

coadiuva il Presidente dell'Organo Esecutivo, in sede di organizzazione dei lavori dell'Organo Rappresentativo.

4. La seduta della Conferenza dei capigruppo è valida allorquando risultino presenti almeno due capigruppo.

5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un componente del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

Alla Conferenza partecipa, con funzioni di segretario, un dipendente designato, di volta in volta, dal Segretario Generale dell'Ente.

Art. 11

Sedute dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo comunitario si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto consuntivo, relativo all'esercizio finanziario precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;
- entro il mese di dicembre per approvare gli aggiornamenti annuali del programma triennale di opere ed interventi immateriali e materiali, differenti rispetto ai lavori pubblici;
- entro il mese stabilito dall'art.151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, per l'esercizio finanziario successivo.

2. L'Organo Rappresentativo deve essere convocato dal Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana in seduta straordinaria:

- a) tutte le volte che lo stesso Presidente lo ritenga opportuno, ai fini dell'esercizio delle funzioni statutarie;
- b) tutte le volte che sia formulata richiesta scritta da almeno un quinto dei rappresentanti assegnati alla Comunità con l'elenco degli argomenti che devono essere discussi. La convocazione, in tal caso, deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla data di presentazione della richiesta e gli argomenti indicati devono essere iscritti all'ordine del giorno.

3. Le sedute dell'Organo Rappresentativo hanno luogo, normalmente, nella sede della Comunità Montana, salvi i casi in cui sia altrimenti stabilito dallo stesso Organo Rappresentativo, nelle quali ipotesi viene dato adeguato e pubblico preavviso nei Comuni della Comunità Montana.

Art. 12

Convocazione delle sedute dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo è convocato dal Presidente dell'Organo Esecutivo, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Vice-Presidente dello stesso Organo Esecutivo, che determina l'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione è esposto all'albo pretorio della Comunità Montana ed inviato ai componenti,

mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, da spedirsi almeno sette giorni prima della data di svolgimento della seduta. In caso di urgenza tale termine è ridotto a quarantotto ore, a seguito di convocazione telegrafica.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute.

4. La seconda convocazione potrà aver luogo il giorno successivo o, comunque, non oltre dieci giorni dalla prima.

Art. 13

Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Organo Rappresentativo

1. L'Organo Rappresentativo è validamente riunito, in prima convocazione, allorché risulti presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. In seconda convocazione, ai fini della validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. L'Organo Rappresentativo delibera a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui risulti, altrimenti, previsto dalla legge e dal presente statuto.

4. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge o dal presente statuto, avvengono, in maniera palese, per alzata di mano.

5. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le ipotesi in cui l'Organo Rappresentativo debba pronunciarsi, comunque, sulle persone, salvi i casi, altrimenti, previsti dalla legge.

Art. 14

Decadenza e sostituzione dei componenti dell'Organo Rappresentativo

1. I componenti dell'Organo Rappresentativo decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o per ogni altra causa stabilita dalla legge. I componenti decadono, inoltre, nel caso in cui sopraggiunga una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, così come dettate dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.. In questa ultima ipotesi, cessano dalla carica entro dieci giorni dal verificarsi della causa di ineleggibilità od incompatibilità, secondo i canoni procedurali, delineati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m..

2. I componenti dell'Organo Rappresentativo, che non intervengano a tre sedute consecutive dell'Organo senza giustificare il motivo per iscritto al Presidente dell'Organo Esecutivo, entro dieci giorni dalla data di verifica dell'ultima assenza, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è dichiarata dall'Organo Rappresentativo, su proposta del Presidente dell'Organo

Esecutivo, secondo i canoni procedurali, delineati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m..

4. A cura del Presidente dell'Organo Esecutivo, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato l'elezione per i provvedimenti di sostituzione.

Art. 15

Iniziativa per gli atti
e le deliberazioni di competenza
dell'Organo Rappresentativo

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni, di competenza dell'Organo Rappresentativo, compete all'Organo Esecutivo ed a ciascuno dei componenti l'Organo Rappresentativo che possono, altresì, proporre emendamenti, rispetto al contenuto di ciascun atto, sottoposto all'attenzione dell'Organo Rappresentativo.

2. Le proposte di deliberazioni, presentate al Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana, sono da quest'ultimo assegnate alla commissione dell'Organo Rappresentativo competente per l'esame preliminare.

3. L'Organo Rappresentativo delibera, prescindendo dall'esame preliminare in commissione, quando ricorra una situazione di urgenza, accertata dall'Organo stesso con votazione a maggioranza dei componenti ovvero quando la commissione non si sia espressa entro dieci giorni dalla trasmissione della richiesta.

Art. 16

Commissioni
dell'Organo Rappresentativo

1. Sono costituite, all'interno dell'Organo Rappresentativo, quattro commissioni permanenti:

- Bilancio, programmazione ed attività produttive;
- Affari Generali, Statuto, regolamenti e turismo;
- Lavori pubblici, assetto del territorio ed ambiente;
- Servizi, attività di promozione delle iniziative culturali e sociali.

2. L'Organo Rappresentativo può costituire altre commissioni per l'esame di singole problematiche, predeterminandone la durata e la specifica competenza.

3. Le prime tre commissioni, di cui al primo comma, sono costituite da dieci componenti l'Organo Rappresentativo, mentre la quarta da nove. I componenti di ciascuna commissione sono designati dall'Organo Rappresentativo, in rapporto proporzionale alla consistenza numerica di ogni gruppo politico, a seconda che aderisca alla maggioranza ovvero alla minoranza dell'Organo Rappresentativo.

4. Il Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana, gli assessori ed i capigruppo dell'Organo Rappresentativo possono partecipare ai lavori delle commissioni, delle quali non siano componenti effettivi, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

5. Ciascuna commissione elegge, nel suo seno, un Presidente ed il Vice-Presidente, che non possono essere membri dell'Organo Esecutivo, con il compito di dirigere e coordinare i lavori delle commissioni. Nell'ipotesi, in sede di svolgimento delle attività della Commissione, all'atto della votazione, le manifestazioni di consenso favorevoli si equivalgano rispetto a quelle contrarie, prevale il voto, espresso dal Presidente.

6. Le sedute delle commissioni dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana sono pubbliche.

Art. 17

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti esaminano, preventivamente, le proposte di deliberazioni dell'Organo Rappresentativo e svolgono ogni attività preparatoria in ordine ai provvedimenti di competenza dell'Organo Rappresentativo, in collaborazione con l'Organo Esecutivo. Il Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana e gli altri membri dell'Organo Esecutivo sono tenuti a partecipare alle sedute delle commissioni, ove richiesti dalle medesime.

2. In sede di espletamento delle proprie funzioni, le commissioni hanno facoltà di chiedere agli uffici della Comunità atti e documenti, inerenti alla materia esaminata. A tali richieste, non può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. Le commissioni, d'intesa con l'Organo Esecutivo, si avvalgono della collaborazione degli uffici della Comunità Montana.

4. Qualora una proposta di deliberazione sia approvata all'unanimità dai componenti della competente commissione, la stessa è sottoposta dal Presidente dell'Organo Esecutivo, al voto dell'Organo Rappresentativo, senza che si proceda a discussione, salvo che questa sia richiesta dall'Organo Esecutivo, da 1/10 dei componenti dell'Organo Rappresentativo ovvero da un capogruppo.

Art. 18

Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei componenti

1. Ogni componente dell'Organo Rappresentativo può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente dell'Organo Esecutivo, con contestuale richiesta di risposta scritta od orale.

2. Alle interpellanze che richiedono riscontro orale, la risposta deve essere data nella prima seduta dell'Organo Rappresentativo, successiva alla data di presentazione della medesima.

3. Devono essere discusse, immediatamente, le mozioni relative ad argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. Ciascun componente dell'Organo Rappresentativo ha diritto di presentare tali mozioni.

4. Ciascun componente dell'Organo Rappresentativo ha diritto di ottenere dagli Uffici della Comunità Montana informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 19

Composizione dell'Organo Esecutivo

1. L'Organo Esecutivo della Comunità Montana è composto dal Presidente e da un numero di membri che può giungere fino a sei.
2. Le cause di incompatibilità, rispetto alla carica di Presidente ovvero di Componente l'Organo Esecutivo sono determinate dalla legge.

Art. 20

Elezione del Presidente e dell'Organo Esecutivo

1. Il Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana e la lista dell'Organo Esecutivo sono eletti dall'Organo Rappresentativo, nel corso della prima seduta di quest'ultimo, subito dopo la convalida degli eletti. L'elezione avviene con votazioni distinte.
2. La lista dell'Organo Esecutivo deve riportare il nome del componente l'Organo Esecutivo incaricato, in caso di assenza od impedimento del Presidente, di svolgere le funzioni di Vice Presidente.
3. La lista o le liste dell'Organo Esecutivo, sottoscritte da almeno cinque componenti, devono essere consegnate al Segretario Generale, prima dell'inizio della seduta dell'Organo Rappresentativo. Esse devono contenere l'indicazione dei nominativi dei componenti l'Organo Rappresentativo, dei quali si propone la nomina a componenti dell'Organo Esecutivo.
4. L'elezione del Presidente e dell'Organo Esecutivo deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla data di convocazione della prima seduta dell'insediato Organo Rappresentativo o dalla data in cui si è verificata la vacanza ovvero, nell'ipotesi di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
5. Il Presidente e l'Organo Esecutivo risultano eletti se riportano un numero di voti, pari alla maggioranza dei componenti assegnati all'Organo Rappresentativo della Comunità Montana.
6. Al primo scrutinio, la votazione è valida purchè abbiano partecipato almeno i due terzi dei componenti dell'Organo Rappresentativo in carica.
7. Per la votazione successiva, che deve avvenire senza soluzione di continuità nel corso della stessa seduta, è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo Rappresentativo.
8. L'elezione del Presidente dell'Organo Esecutivo deve avvenire a scrutinio segreto.
9. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti l'Organo Esecutivo comportano la decadenza dell'intero Organo Esecutivo. La decadenza ha effetto dall'elezione del Presidente e del nuovo Organo Esecutivo.

Art. 21

Funzioni del Presidente dell'Organo Esecutivo

1. Il Presidente dell'Organo Esecutivo rappresenta la Comunità Montana.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Organo Esecutivo.

3. Il Presidente dell'Organo Esecutivo esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla L.R. n. 20/2004.

Ai sensi degli artt. 17, comma 3, L.R. n. 20/2004 e 4, comma 1, del D. Lgvo n. 165/2001 e s.m., esercita le funzioni di indirizzo politico, rispetto alle attività, rientranti nelle esclusive competenze degli uffici e dei servizi, impartendo le opportune direttive, di carattere generale.

Richiede, per il tramite del Segretario Generale, informazioni, circa l'attività degli uffici e dei servizi, ai fini dell'espletamento del mandato, di natura politica.

4. Gli amministratori delle aziende speciali nonché i rappresentanti della Comunità Montana in seno alle società a partecipazione comunitaria sono nominati dal Presidente fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a componente dell'Organo Rappresentativo ed una qualificata e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.

L'Organo Rappresentativo, comunque, determina gli indirizzi programmatici di gestione che gli amministratori debbono seguire e ne controlla l'attuazione.

Il Presidente dell'Organo Esecutivo, allorché riscontri irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze agli indirizzi di gestione, dispone la revoca degli amministratori responsabili.

Art. 22

Funzioni dell'Organo Esecutivo

1. L'Organo Esecutivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla L. R. n. 20/2004 all'Organo Rappresentativo e che non rientrino nelle competenze, previste dal detto atto normativo regionale, del Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana, del Segretario Generale, dei dirigenti o dei responsabili dei servizi; riferisce annualmente all'Organo Rappresentativo sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali, collaborando con il Presidente della Comunità Montana e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso Organo Rappresentativo.

Art. 23

Sedute dell'Organo Esecutivo

1. L'Organo Esecutivo della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria ogni settimana, preferibilmente in uno stesso giorno prestabilito.

2. Può riunirsi, inoltre, su convocazione del Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana, ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario o lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

3. L'Organo Esecutivo è presieduto dal Presidente od in sua assenza dal componente lo stesso Organo, incaricato di svolgere le funzioni di Vice-Presidente.

4. L'Organo Esecutivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le sedute dell'Organo Esecutivo non sono pubbliche.

Art. 24
Decadenza e revoca
dell'Organo Esecutivo

1. Il Presidente e l'Organo Esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, con voto, espresso in sede di appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti, assegnati all'Organo Rappresentativo della Comunità Montana.
2. La mozione deve essere motivata e va sottoscritta da almeno due quinti dei componenti assegnati e deve essere proposta nei confronti dell'intero Organo Esecutivo; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di un nuovo Organo Esecutivo.
3. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia, comporta la proclamazione del nuovo Esecutivo proposto. Ogni altra specie di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e dell'Organo Esecutivo o di singoli Assessori è inammissibile.
5. Alla sostituzione di singoli componenti l'Organo Esecutivo dimissionari, revocati dall'Organo Rappresentativo su proposta del Presidente dell'Organo Esecutivo ovvero cessati dall'ufficio per altre cause, provvede, nel corso della stessa seduta, l'Organo Rappresentativo, su proposta del Presidente dell'Organo Esecutivo.

Art. 25
Ineleggibilità
ed incompatibilità

1. Ai componenti gli organi della Comunità Montana si applicano le norme in materia di incompatibilità, stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
2. Nei casi di ineleggibilità od incompatibilità si applica il procedimento disciplinato dagli artt. 69 e 70 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m..
3. Al Presidente, nonché ai componenti l'Organo Esecutivo e l'Organo Rappresentativo, è vietato rivestire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Comunità Montana. I Consiglieri Regionali ed i Sindaci non possono essere eletti Presidenti dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana.

Art. 26
Permessi, indennità

1. Si applicano le norme di cui agli artt. 79 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e 2, comma 6, della L.R. n. 20/2004, in materia di aspettative, permessi ed indennità spettanti al Presidente, ai componenti dell'Organo Esecutivo e dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana.

Art. 27

Condizione giuridica degli amministratori

1. Il comportamento del Presidente dell'Organo Esecutivo, nonché dei componenti l'Organo Esecutivo e l'Organo Rappresentativo, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le proprie funzioni, competenze e responsabilità e quelle del Segretario Generale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

Art. 28

Revisore dei Conti

1. L'Organo Rappresentativo nomina, ai sensi degli artt. 14 della L.R. n. 20/2004 e 234, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., a maggioranza assoluta dei componenti del medesimo, un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri ovvero nel registro dei revisori contabili.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere confermato una sola volta.

3. Il Revisore, nei modi e con le facoltà ed i doveri stabiliti dalla legge collabora con l'Organo Rappresentativo nella sua funzione di indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione dell'Ente, redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione dell'Organo Rappresentativo del conto consuntivo ed esprime proposte e rilievi tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dall'Organo Esecutivo il relativo schema, il Revisore nomina un commissario, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri ovvero nel registro dei revisori contabili, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo all'Organo Rappresentativo. In tal caso e, comunque, quando l'Organo Rappresentativo non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dall'Organo Esecutivo, il Revisore assegna all'Organo Rappresentativo, con lettere notificata ai singoli componenti dello stesso organo, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, entro le quarantotto ore immediatamente successive alla detta scadenza, mediante apposito commissario, scelto tra i soggetti di cui al periodo precedente, agli organi inadempienti, dandone, altresì, tempestiva comunicazione al Segretario Generale, ai fini della conseguente informativa da inviare, senza indugio, da parte di quest'ultimo al Prefetto per l'avvio del procedimento di scioglimento dell'Organo Rappresentativo.

5. Qualora la Comunità Montana del Gargano, sebbene invitata a provvedere dal Revisore entro il termine di venti giorni decorrente dalla data di ricezione, da parte del Presidente dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana, dell'apposita lettera raccomandata, all'uopo inviata dallo stesso Revisore, ritardi ovvero ometta di approvare il rendiconto consuntivo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro i termini prescritti dalla legge, il Revisore provvede in sostituzione mediante commissario "ad acta", scelto tra i soggetti di cui al comma precedente.

Il commissario "ad acta" provvede entro venti giorni dal conferimento dell'incarico da parte del Revisore.

6. Al Commissario di cui ai commi 4 e 5 compete un gettone di presenza nella misura fissata per i

componenti dell'Organo Rappresentativo dal Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 in relazione ad ogni accesso presso la Sede della Comunità Montana del Gargano, oltre al rimborso delle spese di viaggio sulla base dei criteri fissati dal ridetto atto di normazione secondaria.

Ai predetti oneri si provvederà mediante apposito stanziamento nell'ambito dell'intervento, previsto nel bilancio annuale di previsione relativo a ciascun esercizio finanziario, dedicato ai gettoni ed indennità da corrispondere agli Amministratori dell'Ente.

7. Si applica al Revisore dei Conti la disciplina di cui alla Parte II, Titolo VII del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 29

Verbali e deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni, emanate dall'Organo Esecutivo e dall'Organo Rappresentativo, sono redatti dal Segretario Generale, che partecipa alle riunioni dei detti organi collegiali. Essi devono indicare i Componenti intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché eventuali osservazioni, formulate, sotto il profilo tecnico, dallo stesso Segretario Generale.

2. Nei processi verbali le dichiarazioni dei componenti saranno, sinteticamente, riassunte, a cura del Segretario Generale.

3. Nel caso di richieste di messa a verbale della propria dichiarazione, il componente deve consegnare l'intervento scritto al Segretario Generale, prima del termine della seduta dell'Organo Rappresentativo o dell'Organo Esecutivo.

4. Le deliberazioni dell'Organo Rappresentativo e dell'Organo Esecutivo sono sottoscritte dal Presidente dell'Organo Esecutivo e dal Segretario Generale.

5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla legge e dalla norma di cui all'art. 30 del presente statuto.

Art. 30

Albo pretorio

1. La Comunità Montana ha un albo pretorio, ubicato ove hanno sede gli uffici dell'Ente, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.

3. Tutte le deliberazioni dell'Organo Rappresentativo e dell'Organo Esecutivo, nonché le determinazioni sono pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, esclusivamente mediante affissione all'albo pretorio della Comunità Montana, per quindici giorni consecutivi.

4. In ossequio alla previsione contenuta nella norma di cui all'art. 124, comma 2, ultima parte, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., le deliberazioni della Comunità Montana non saranno pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del

Comune di Monte Sant'Angelo, ove ha sede l'ente comunitario.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 31 Criteri generali

1. Anche al fine di assicurare idonea attuazione all'art. 7, comma 7, della L.R. n. 20/2004, la Comunità Montana adotta la partecipazione quale metodo essenziale per il raggiungimento dei propri obiettivi; acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali; ne sollecita la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione della Comunità Montana.

Art. 32 Presentazione di istanze ed osservazioni

1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti Pubblici, i Sindaci, le Associazioni ed i cittadini comunque operanti nel territorio della Comunità, possono presentare alla Comunità Montana istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana.

2. Le istanze, di cui al primo comma, sono trasmesse all'Organo Esecutivo. Delle osservazioni viene effettuata adeguata menzione nella relazione all'Organo Rappresentativo.

3. I soggetti che presentano le istanze, di cui al primo comma, possono essere sentiti dalla commissione dell'Organo Rappresentativo competente.

Art. 33 Consultazione della Provincia, dei Comuni membri e delle organizzazioni sindacali

1. Gli organi della Comunità Montana e le commissioni dell'Organo Rappresentativo possono promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, l'Amministrazione Provinciale, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria ed altre strutture associative.

2. I Comuni e le organizzazioni sindacali e di categoria, sono invitati a tali consultazioni, in fase di elaborazione degli indirizzi della Comunità ed, in particolare, nella preparazione dei piani, dei programmi e del bilancio annuale e pluriennale di previsione.

3. Gli Enti e le Associazioni, di cui al primo comma, possono chiedere che loro rappresentanti siano uditi dagli organi della Comunità.

Art. 34

Difensore civico

1. E' istituito il Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa della Comunità Montana, nonché dell'effettiva osservanza delle norme sulla partecipazione.

2. Egli dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il Difensore Civico ha sede presso la Comunità Montana.

4. Al Difensore Civico spetta un'indennità annuale lorda, nella misura fissata dall'Organo Rappresentativo, all'atto della designazione.

5. Il Difensore Civico svolge le funzioni, di cui al comma 1, anche in favore dei Comuni, che abbiano conferito specifica delega alla Comunità Montana, previa stipula di apposita convenzione, che definisca tempi, modi e costi, approvata dall'Organo Rappresentativo a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il Difensore Civico viene prescelto dall'Organo Rappresentativo, sulla base dell'attività istruttoria espletata dal Segretario Generale, a seguito della diffusione di apposito avviso, volto ad acquisire i curricula personali e professionali degli aspiranti ed individuato fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

7. La scelta è valida se il candidato ottiene il voto di non meno di due terzi dei componenti assegnati alla Comunità Montana.

8. Nel caso in cui, dopo tre votazioni, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, l'elezione è rinviata alla seduta successiva dell'Organo Rappresentativo ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati.

9. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;
- b) gli amministratori di enti, istituzioni ed aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
- d) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi.

10. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza immediata dall'ufficio, dichiarata dall'Organo Rappresentativo.

11. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

12. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza immediata dall'ufficio, dichiarata dall'Organo Rappresentativo.

13. Il Difensore Civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.
14. La decadenza è pronunciata dall'Organo Rappresentativo per motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.
15. La revoca del Difensore Civico è dichiarata con deliberazione dell'Organo Rappresentativo, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
16. Il Difensore Civico invia all'Organo Rappresentativo, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
17. Il Difensore Civico può anche inviare all'Organo Rappresentativo, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione, formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti.
18. In ossequio al combinato disposto degli artt. 28, comma 7, e 32, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, al difensore civico spetta l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 127, comma 2 del D. Lgvo n. 267/2000 e 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m..

TITOLO IV RAPPORTI CON I COMUNI ED ALTRI ENTI

Art. 35 Rapporti con i Comuni membri della Comunità Montana

1. Allo scopo di garantire la reciproca informazione, la Comunità Montana invia copia degli avvisi di convocazione dell'Organo Rappresentativo ai Comuni membri, che provvedono ad esporli al loro Albo pretorio.
2. I Sindaci dei Comuni specificatamente interessati a deliberazioni in discussione possono chiedere di essere invitati alle sedute degli organi della Comunità Montana, al fine di esprimere in proposito gli orientamenti dei rispettivi Consigli Comunali.

Art. 36 Convenzioni

1. Salva l'applicazione dell'art. 33, comma 3, D.Lgvo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., la Comunità Montana può delegare, di volta in volta, l'esecuzione di interventi ai Comuni membri o ad altri Enti pubblici operanti nel territorio della Comunità, previa loro accettazione, stipulando specifiche convenzioni.

2. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana può avvalersi, in base a delibera dell'Organo Rappresentativo e previ accordi con gli Enti interessati anche degli uffici periferici della Regione, dei Comuni membri, di altri Enti pubblici e dell'operato di Commissioni tecniche all'uopo costituite.

TITOLO V ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 37 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento dell'Organo Rappresentativo, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.

2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità d'intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali ed i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 97/1994 e s.m..

3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.

4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità Montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte ed iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità Montana ed adeguano i loro piani e programmi al piano della Comunità Montana.

5. Il piano pluriennale di sviluppo della Comunità Montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali osservazioni che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

6. L'Organo Rappresentativo, esaminate le osservazioni ed apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, alla Amministrazione Provinciale.

7. Si applicano i commi 7 e 8 dell'art. 19 della L.R. n. 20/2004.

8. La procedura, di cui ai commi precedenti, viene eseguita anche per l'eventuale revisione del piano.

9. Si applicano i commi 10 e 11 dell'art. 19 della L.R. n. 20/2004.

Art. 38

Programmi di opere ed interventi

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi triennali di opere ed interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione articolati in progetti che dovranno prevedere:

- a) la globalità di risorse disponibili nonché le forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
- b) gli obiettivi ed i risultati che si intendono raggiungere;
- c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;
- d) i criteri di localizzazione territoriale;
- e) i modi ed i tempi di attuazione.

2. Si applica l'art. 20, comma 2, della L.R. n. 20/2004.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 39

Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa

1. La Comunità Montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, da un lato, e di quelli gestionali, dall'altro, rientranti nelle attribuzioni, rispettivamente, degli organi di governo, dei dirigenti e responsabili dei servizi, incardinati nella dotazione organica della Comunità Montana.

Art. 40

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere ed interventi previsti da piani e programmi della Comunità Montana che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente dell'Organo Esecutivo è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m..

Art. 41

Uffici

1. La Comunità Montana ha una propria dotazione organica secondo la legislazione vigente.

2. Al personale della Comunità Montana si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei lavoratori dipendenti del Comparto Regioni - Autonomie locali.

3. All'ordinamento degli uffici della Comunità Montana si applicano le norme previste dal Capo I e dal

Capo III, Titolo IV, Parte I, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., nonché dal D. Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.

Si applicano le disposizioni, recate dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m..

4. Ferme le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo di cui all'art. 4, comma 1, D. Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., proprie degli organi di governo, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

L'accertamento dei risultati, nonché la valutazione delle attività, svolte dai dirigenti e dai responsabili dei servizi, sono effettuati dal Servizio di Controllo Interno, la cui composizione e funzionamento sono già disciplinati dall'apposito regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi.

5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi.

6. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni delegate provvedono, per quanto di loro competenza, gli enti deleganti.

Art. 42

Segretario

1. La Comunità Montana ha un Segretario dirigente titolare che deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale e provinciale oppure deve esercitare tale funzione presso la Comunità Montana alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2004.

2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle sedute dell'Organo Esecutivo e dell'Organo Rappresentativo ed esercita tutte le ulteriori funzioni, delineate dall'art. 18 della L.R. n. 20/2004.

3. Il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere un vice-segretario, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario nei casi di assenza od impedimento.

4. Il Segretario, inoltre, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 della legge 3 aprile 1979, n.103.

5. Compete, infine, al Segretario Generale la rappresentanza in giudizio della Comunità Montana, su delega del Presidente.

Art. 43

Esercizio associato
di funzioni e gestione singola

o associata di servizi pubblici locali

1. Ove due o più Comuni, appartenenti alla zona omogenea del Gargano, intendano esercitare, in forma associata, funzioni ad essi spettanti o conferite, l'esercizio di queste spetta alla Comunità Montana del Gargano.

2. Si applica l'art. 9, comma 1, secondo periodo della L.R. n. 20/2004.

3. Per la gestione associata dei servizi pubblici locali, la Comunità Montana può avvalersi delle forme previste dagli artt. 113 e ss. del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m..

4. Trovano applicazione le disposizioni, di cui all'art. 11 della Legge n. 97/1994 e s.m..

Art. 44

Fonti di finanziamento
della Comunità Montana

1. Trova applicazione l'art. 24 della L.R. n. 20/2004.

Art. 45

Demanio e patrimonio

1. La Comunità Montana ha un proprio demanio o patrimonio.

2. Sono redatti gli inventari dei beni della Comunità Montana, in ossequio alle norme contenute nel regolamento di contabilità.

3. Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione della documentazione relativa ai beni di proprietà dell'Ente, in ossequio alle disposizioni recate dal regolamento interno di contabilità.

Art. 46

Tesoreria

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria, disciplinato dal regolamento interno di contabilità.

Art. 47

Gestione finanziaria e contabile

1. Trova applicazione l'art. 26 della L.R. n. 20/2004.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48

Forme di partecipazione popolare
e diritto di accesso

1. Le forme di partecipazione popolare ed il diritto di accesso rispetto agli atti della Comunità Montana sono esercitati, in ossequio a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m., nonché nel rispetto del regolamento interno per la disciplina del diritto di accesso agli atti della Comunità Montana del Gargano.

Art. 49

Esposizione delle bandiere
e del gonfalone all'esterno della sede
della Comunità Montana

1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea vengono esposte, congiuntamente al gonfalone proprio della Comunità Montana, all'esterno della sede dell'ente, nonché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 12 D.P.R. n. 121/2000, nelle giornate individuate dall'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del predetto regolamento.

Art. 50

Entrata in vigore dello Statuto

1. Trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 10 della L.R. n. 20/2004.